



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 37
del 17/12/2025

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: MASSARI Marco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: DEROGA ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO CITTADINO DEL MARTEDÌ
IN DATA 6 GENNAIO 2026

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Ordinanza Sindacale PG 6422 del 05.04.2011 sono stati disciplinati gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche e, tra le altre, l'applicazione della deroga allo svolgimento delle stesse nella sola giornata festiva dell'8 dicembre;
- il 6 gennaio ricorrerà la festività religiosa dell'Epifania, giornata celebrativa nazionale italiana.

CONSIDERATO CHE:

- nel Comune di Reggio Emilia si svolgono il mercato giornaliero (martedì e venerdì) in centro storico, così come approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35577\313 del 13.12.96.

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- è stata congiuntamente inoltrata, da parte dei rappresentanti delle associazioni territoriali per il commercio (Confcommercio, Confesercenti), le richieste di deroga all'Ordinanza PG 6422 del 05.04.2011 per lo svolgimento del mercato pervenute agli atti con PG n. 2025/0289214 del 05/12/2025 e PG n. 2025/0289334 del 05/12/2025;

RITENUTO PERTANTO:

- opportuno accogliere la richiesta avanzata dai predetti rappresentanti delle associazioni territoriali per il commercio per la deroga allo svolgimento del mercato nella giornata di martedì 6 gennaio 2026, in quanto giornata di festività nazionale e religiosa che consentirebbe maggior affluenza e partecipazione all'attività mercatale di commercio su aree pubbliche, anche per la concomitanza con il periodo delle festività natalizie e l'inizio dei saldi;

VISTI:

- l'art. 28 del Decreto Legislativo 114/98,
- la Legge Regionale 12/99
- la DGR 1368/99 e s.c.m.i;
- l'art.50 del D.lgs 267/2000;
- l'Ordinanza PG 6422 del 05.04.2011;

ORDINA

1. la **deroga** nella sola giornata festiva di **martedì 6 gennaio 2025** al regolare svolgimento delle attività mercatali del centro storico;
2. di **consentire** nella suddetta giornata il posizionamento e la vendita ai titolari di concessioni di posteggio al mercato e anche ai non titolari delle concessioni di posteggio (c.d. *spuntisti*), dando atto che l'assegnazione ai non titolari di posteggio

nel settore alimentare potrà avvenire solamente su di un posteggio in concessione al settore alimentare;

3. di **non consentire** il posizionamento/passaggio/stazionamento di automezzi sul plateatico di Piazza Fontanesi e sulla pavimentazione della fontana prospiciente il Teatro Municipale Valli;

Per tutte le disposizioni in merito agli orari delle attività di commercio su aree pubbliche, si rimanda all'Ordinanza P.G. 6422 del 05.04.2011.

Si dispone l'invio della presente ordinanza:

- alle associazioni di categoria per il commercio (CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CNA, LAPAM - CONFARTIGIANATO);

Si avvisa inoltre che:

- il mancato rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/ 2000;
- il mancato rispetto del punto 4 della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.29 comma 1 del D.leg.vo 114 /98 ;

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è la Dirigente del Servizio Promozione della Città, Turismo e Sport, Dr.ssa Lorena Belli

Email: *lorena.belli@comune.re.it*

Indirizzo PEC: *comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it*

Si trasmette la presente ordinanza alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine per la sua applicazione

IL SINDACO
Marco Massari